

Sent. 28/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso in

riassunzione n.79890 d dalla Sig.ra XX

- c.f. omissis nata a omissis

il omissis e residente in omissis al Viale

omissis, rappresentata e difesa

dall'avv. Carlo Izzi, dichiaratosi antistatario, ed

elettivamente domiciliata in Isernia Via Senerchia

n. 2 e via PEC;

Contro

INPS, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso da Filippo Mangiapane, con il

quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare

Beccaria n.29;

per il riconoscimento del diritto al riscatto a

fini pensionistici del periodo di studi;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Udite le parti, Avv. Stefania Onorato in

sostituzione per la ricorrente, e l'Avv. Mangiapane

per l'INPS, presenti all'udienza odierna;

Ritenuto in

FATTO

1. L'odierno ricorso è proposto in riassunzione a seguito di pronunciamento del giudice d'Appello. La ricorrente Sig.ra XX, dipendente di Poste Italiane e già dipendente del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, a seguito di opposta decadenza dal diritto da parte dell'INPS, aveva proposto ricorso finalizzato ad ottenere la declaratoria del diritto al riscatto, a fini pensionistici ed alle condizioni dichiarate dall'Istituto nel provvedimento di accoglimento prot. n. IPOST/731238/2010/CM del 28 luglio 2010, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari.

2. Con sentenza della Sez. Lazio n. 580/2019 il ricorso era stato rigettato per intervenuta decadenza decennale ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970. Con sentenza della II sez. Appello n 515/2022 era stato accolto

l'appello dell'interessata, annullata la sentenza impugnata e rimessi gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

3. La ricorrente ha esposto i fatti di causa, sottolineando che la vicenda trae origine dalla domanda, finalizzata al riscatto ai fini pensionistici del periodo di durata legale del corso di laurea (1976/1977 - 1981/1982), presentata in data 19.05.1987 dall'interessata, dipendente di Poste Italiane S.p.a., all'epoca dipendente del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, che aveva formulato l'istanza alla Direzione Centrale per il Personale del medesimo Ministero. Successivamente l'IPOST aveva emesso il provvedimento di accoglimento prot. n.IPOST/731238/2010/CM del 28 luglio 2010 (in atti), per il riscatto del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari, indicando nella nota l'onere complessivo del riscatto e la necessità di conferma della domanda a mezzo raccomandata entro 90 giorni dalla data di ricezione, pena la decadenza. Nel 2014, l'interessata, non avendo ricevuto alcuna comunicazione e quindi neppure la nota suddetta, si era recata presso gli Uffici

INPS (nelle more divenuto l'ente previdenziale di riferimento) per conoscere l'esito della pratica.

Preso atto del provvedimento del 2010, a detta della ricorrente mai notificato, la sig.ra XX

aveva confermato in data 19.01.2015 (informando la sede INPS di Roma EUR mediante due distinte raccomandate) la propria richiesta di procedere al riscatto degli anni di laurea, come da originaria sua domanda del 19.01.1987, ma non aveva ricevuto alcun riscontro. Perciò aveva adito le vie legali. Nel presente ricorso in riassunzione ha formulato la conclusiva richiesta di riconoscere il diritto al riscatto degli studi, alle condizioni dichiarate dall'Istituto nel provvedimento di accoglimento prot.

N. IPOST/731238/2010/CM del 28.07.2010, e per l'effetto di ordinare all'INPS di avviare con effetto immediato il riscatto, procedendo alla trattenuta sullo stipendio della ricorrente delle rate mensili di € 61,46 fino alla concorrenza della somma di € 3.687,80, ovverosia per il periodo complessivo di 60 mesi decorrenti dalla data della sentenza, riconoscendo il positivo esito del riscatto all'atto della trattenuta dell'ultima rata, con ogni conseguenza di legge anche in merito al trattamento

pensionistico”.

4. L'INPS, costituitosi nei gradi di giudizio precedenti, aveva sostenuto l'intervenuta decadenza ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, disposizione non ritenuta applicabile dalla Sezione giurisdizionale d'Appello in linea con la giurisprudenza della Cassazione.

5. All'odierna udienza, l'INPS costituendosi in giudizio ha depositato memorie difensive, non presenti al sistema Giudico presumibilmente per problemi tecnici, con le quali ha ribadito che la procedura di riscatto non si è perfezionata in mancanza di assenso dell'interessata e di versamento dell'onere contributivo. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda. Parte ricorrente si è riportata alle memorie depositate.

6. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

7. Nel merito, la domanda riguarda il diritto al riscatto degli studi universitari, sulla base della domanda formulata nel 1987, accolta nel 2010, ma non confermata dall'interessata, non avendo l'interessata

avuto contezza del provvedimento confermativo. Questo Giudice del rinvio è quindi chiamato a definire nel merito la controversia, nel paradigma indicato dal giudice dell'appello di cui si condividono le coordinate interpretative.

8. Il ricorso è accolto per le seguenti motivazioni. Come correttamente affermato dal Giudice d'appello "le controversie aventi ad oggetto la sussistenza del diritto di riscatto della laurea non rientrano nel novero di quelle concernenti trattamenti pensionistici in senso stretto, quali richiamate dall'art. 47, attenendo non già al rapporto previdenziale propriamente detto, bensì al diverso rapporto, ad esso preliminare, che concerne la formazione della posizione assicurativa che ne costituisce il presupposto (Cass. n. 13630/2020)". Non è quindi intervenuta alcuna decadenza: peraltro, nei fatti l'Istituto previdenziale non ha prodotto in giudizio la prova dell'asserita comunicazione del provvedimento di accoglimento, la notifica della lettera con prova di ricezione o qualunque altro elemento a supporto della conoscibilità della nota del 2010 da parte dell'interessata. Ed ancora, la nota in questione riporta un precedente indirizzo di

residenza, nonostante l'Amministrazione fosse a conoscenza della nuova residenza mutata dal 2005 (ciò si evince dai cedolini stipendiali ove è riportato l'indirizzo di residenza corretto). Quindi l'amministrazione qualora avesse effettivamente spedito la lettera di accoglimento con richiesta di conferma la avrebbe inviata ad un recapito errato. Quanto sopra, conforta questo Giudice nel ritenere che l'interessata non fosse a conoscenza della definizione del provvedimento.

Va inoltre evidenziato che, come riportato nel sito INPS, quanto ai termini per l'accettazione del provvedimento di riscatto ai fini pensionistici ed alle modalità di pagamento onere nella Gestione Dipendenti Pubblici: "L'iscritto, entro il termine di 90 giorni dalla data della notifica del provvedimento, può effettuare il pagamento del contributo in unica soluzione, ovvero rinunciare; in mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia al riscatto, il provvedimento si considera tacitamente accettato. La rateizzazione è prevista per un periodo non superiore a quello riscattato, senza maggiorazioni di interessi (articolo 150, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre

1973, n. 1092).”

9. Tutto ciò premesso e considerato è riconosciuto il diritto della ricorrente al riscatto a fini pensionistici ed alle condizioni dichiarate dall’Istituto nel provvedimento di accoglimento prot. n. IPOST/731238/2010/CM del 28 luglio 2010, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari. Per l’effetto l’INPS deve avviare con effetto immediato il riscatto, procedendo alla trattenuta sullo stipendio della ricorrente delle rate mensili di € 61,46 fino alla concorrenza della somma di € 3.687,80, ovverosia per il periodo complessivo di 60 mesi decorrenti dalla data della sentenza, riconoscendo il positivo esito del riscatto all’atto della trattenuta dell’ultima rata, con ogni conseguenza di legge anche in merito al trattamento pensionistico.

10. Le spese legali, anche del grado d’appello, seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’INPS ed a favore del legale antistatario avv. Carlo Izzi come da dispositivo. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per

la Regione Lazio, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza
reietta,
accoglie il ricorso nei termini di cui in
motivazione.

Le spese legali sono liquidate a carico dell'INPS ed
a favore del legale avv. Carlo Izzi antistatario in
€ 1.500 (millecinquecento//00) oltre spese, IVA e
CPA. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 17 gennaio 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA